

CREDEMASSICURAZIONI

POLIZZA CASA

Polizza di assicurazione multirischi abitazione (edizione giugno 2007)

Presentazione

Il presente contratto è regolato:

- dalle condizioni generali di assicurazione, che definiscono le garanzie e gli impegni reciproci;
- dalla scheda di polizza, sottoscritta dal Contraente, che contempla le garanzie prescelte, i massimali assicurati, nonché il premio calcolato sulla base delle informazioni comunicateci.

Condizioni Generali di Assicurazione

Depositata presso lo studio del Dott. Guido Corradi, notaio in Reggio Emilia in data 30/05/2007, repertorio n. 89780, raccolta n. 18552.

Indice

Definizioni

Sezione I Norme che regolano l'assicurazione in generale

Sezione II Le garanzie legate ai beni

Sezione III Garanzia furto e rapina

Sezione IV Responsabilità civile

Norme comuni previste nella sezione IV

Sezione V Tutela Legale

Sezione VI Norme, procedure e modalità di liquidazione in caso di sinistro

Credemassicurazioni S.p.A.

Capitale interamente versato Euro 8.901.000 - R.E.A. n. 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia.
Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01736230358.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento I.S.V.A.P. n. 894 del 22/06/98 (G.U. n. 148 del 27/06/98).
Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, 2 42100 Reggio Emilia (Italia) - Tel. (0522) 586050 Fax (0522) 442041 –
www.credemassicurazioni.it assicurazioni@credemassicurazioni.it



DEFINIZIONI

Abitazione

Locali destinati a civile abitazione comprese eventuali quote di proprietà comune, che possono costituire:

- § **Appartamento:** locali facenti parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con un proprio accesso dall'interno ma con un accesso comune dall'esterno del fabbricato;
- § **Casa/Villa:** abitazione unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, sovrastanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

Abitazione principale

L'abitazione ove l'Assicurato abbia la residenza anagrafica o domicilio, purché posta in territorio italiano.

Abitazione secondaria

L'abitazione ove l'Assicurato non dimori abitualmente purché posta in territorio italiano.

Assicurato

Rientrano in questa definizione:

- § il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, il coniuge o il convivente more uxorio del Contraente;
- § ogni persona indicata nello stato di famiglia del Contraente e/o dell'Assicurato alla data del sinistro;
- § prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici comprese le baby sitter purché regolarmente assunti e/o in regola con i versamenti contributivi e sociali.

Non rientrano in tale definizione il locatario, il sub-locatario o il co-locatario dell'Assicurato.

Caso assicurativo

Il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia per la quale è prestata la garanzia di Tutela Legale.

Contenuto

Credemassicurazioni indennizza nei limiti e nelle condizioni previste per ciascuna garanzia:

- l'arredamento di normale dotazione dell'abitazione: mobili ed elettrodomestici, antenne di proprietà non centralizzate, impianti di prevenzione e di allarme, tutto quanto serve per uso domestico e personale, purché siti nel fabbricato assicurato o nelle sue dipendenze di servizio anche se separate e di proprietà dell'Assicurato. Sono altresì compresi oggetti preziosi e di valore, meglio definiti di seguito, purché siti nel fabbricato assicurato con esclusione delle sue dipendenze di servizio anche se di proprietà dell'Assicurato stesso.

Non fanno parte del contenuto:

- *i veicoli terrestri a motore, i rimorchi, i natanti;*
- *le apparecchiature utilizzate per impieghi professionali.*

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

Credemassicurazioni

Credemassicurazioni S.p.A, impresa con sede in Via Mirabello n.2, 42100 Reggio Emilia.

Cristalli

Lastre di cristallo, vetro antisfondamento, mezzo cristallo e vetro in genere pertinenti alle aperture, scale ed altri vani dell'abitazione.

Dipendenze

Locali ad uso privato non abitativo posti allo stesso indirizzo dell'abitazione, separati o contigui non comunicanti con l'abitazione stessa, quali il garage, la lavanderia, la centrale termica, la soffitta, la cantina.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta pressione e temperatura, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

- i locali di proprietà o in locazione all'Assicurato indicati in polizza, comprese le strutture di fondazione e interrate, gli impianti idrici, igienici, elettrici fissi, di riscaldamento e di condizionamento d'aria;
- le dipendenze;
- recinzioni, cancelli, ascensori e montacarichi;
- le quote delle parti del fabbricato che costituiscono proprietà comune.

Non fanno parte del fabbricato:

- *i terreni ed i loro impieghi (es: campi da tennis, campi da gioco, piscine, ecc);*
- *le piantagioni e le coltivazioni vegetali di qualunque natura;*
- *i viottoli o strade private che portano all'ingresso dell'abitazione;*
- *tutte le costruzioni non collegate direttamente all'abitazione o alle sue dipendenze quali ponti, dighe, scale;*
- *i muri di sostenimento non integrati al fabbricato assicurato che servono a contenere la potenza di terra, di rocce o di acqua.*

Franchigia

Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri così come disciplinato all'Art.624 del Codice Penale.

Implosione

Repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio

Combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi o propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta da Credemassicurazioni in caso di sinistro.

Interruzione di attività

I danni derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività.

Livello di chiusura dei locali – Mezzi di chiusura

È costituito da quanto dichiarato dal Contraente e riportato nella scheda di polizza e corrisponde a:

- Livello 0:** l'abitazione deve avere porte d'ingresso con almeno una serratura di sicurezza e serramenti di materiale rigido chiusi dall'interno;
- Livello 1:** se le aperture verso l'esterno sono situate a meno di 4 metri di altezza dal suolo o dalle altre superfici normalmente praticabili, ogni apertura deve essere difesa da inferriate che non consentano l'accesso senza lo scasso e/o rottura oppure da serramenti come porte, tapparelle, vetro antisfondamento, chiusure con serramenti chiusi con lucchetti ed altri idonei congegni, questi ultimi manovrabili esclusivamente dall'interno;
- Livello 2:** tutto quanto indicato al livello 1 oltre una porta blindata omologata a norma UNI (9569) e almeno di classe **i** di resistenza all'effrazione.

Locali principali

Qualsiasi locale ad uso abitativo di almeno 9 mq e non più di 30 mq commerciali. Quando la superficie supera i 30 mq si conteggeranno un numero di locali pari a tante frazioni di 30 mq quante ne contenga, arrotondato per eccesso. Sono esclusi dal computo: cucina, bagni, w.c., ingressi, corridoi, disimpegno, ripostigli, dipendenze quali box, centrale termica, soffitte, cantine, garages, verande di superficie fino a 9 mq.

Oggetti di valore

Materiale e apparecchi fotografici, televisori, impianti audio e video, informatici, pellicce naturali, quadri, tappeti, arazzi, oggetti d'arte in genere, orologi e collezioni in metallo non prezioso.

Oggetti Preziosi

Oggetti in metalli preziosi, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali montate in metallo prezioso.

Perdita di pigioni e mancato godimento dell'abitazione

Perdita di pigioni: valore degli affitti di cui si trova privato l'Assicurato a causa dell'impossibilità di continuare a dare o avere in locazione l'abitazione assicurata a seguito di un sinistro garantito.

Mancato godimento: danno subito dall'Assicurato a causa dell'impossibilità di utilizzare l'abitazione assicurata a seguito di un sinistro garantito.

Porta blindata

Porta omologata a norma UNI (9569) e almeno di classe **i** di resistenza effrazione. Oppure una porta avente i seguenti requisiti minimi di sicurezza circa la parte mobile e la parte fissa od infissa nel muro:

- battente costruito per l'intera superficie con lamiera d'acciaio dello spessore minimo 1 mm., rivestito o meno esternamente con legno o altro materiale;
- telaio e controtelaio costruiti con lamiera d'acciaio dello spessore minimo di 1 mm., il tutto formante una struttura robustamente ancorata al muro;
- almeno due rostri fissi antiscardinamento;
- serratura di sicurezza azionante almeno quattro punti mobili di chiusura (catenacci).

Primo rischio assoluto

Forma di assicurazione per la quale Credemassicurazioni risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata **senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile**.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. ***Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerare scoppio.***

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; nella garanzia di tutela legale il sinistro è la controversia.

Spese di demolizione e sgombero

Spese sostenute a seguito di un sinistro garantito per demolizione, sgombero, rimozione delle macerie e quelle sostenute allo scopo di limitare il danno.

Spese di rimozione e rimpiazzo

Spese sostenute a seguito di un sinistro per la rimozione, la custodia e il rimpiazzo dei beni assicurati al fine di effettuare le riparazioni al fabbricato.

Spese di soggiorno in albergo

Spese sostenute a seguito di un sinistro per il rialloggio in albergo nel caso di inagibilità totale dell'abitazione assicurata.

Spese di ricerca perdite d'acqua

Spese sostenute a seguito di una perdita d'acqua garantita per scoprire la perdita o per accedere alle tubature non interrate, comprese le spese di riparazione dei guasti provocati ai beni per tale ricerca e le spese sostenute per demolire o ripristinare le parti del fabbricato a seguito della riparazione.

Terzi

Qualunque persona, **eccetto**:

- ***l'Assicurato;***
- ***coniuge, genitori, suoceri, figli dell'Assicurato, nonché altri parenti, affini o ogni altra persona con lui convivente;***
- ***collaboratori che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;***

- **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.**

Valore a nuovo

Per il fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato indicato in polizza escludendo il solo valore dell'area.

Valore allo stato d'uso

Per il fabbricato: la spesa prevista al momento del sinistro per l'integrale costruzione con le stesse caratteristiche **al netto di un deprezzamento** stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente.

Per il contenuto: il costo di rimpiazzo al momento del sinistro di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, **al netto di un deprezzamento** stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente.

Valore massimo indennizzabile per danni al fabbricato

L'importo massimo indennizzabile per qualsiasi tipo di fabbricato assicurato.

Veranda

Costruzione addossata, collegata o incorporata nell'abitazione, costituita da un telaio in legno e/o metallo tamponato in vetro e/o altro materiale.

Vetro antisfondamento

Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili. È generalmente di due tipi: il primo tipo è costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6mm; il secondo tipo è costituito da un unico strato di materiale sintetico posto tra lastre di vetro con spessore totale non inferiore a 6 mm.

Vetustà

Deprezzamento del valore di un bene dovuto allo stato di conservazione ed uso.

Sezione I - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Le seguenti norme si applicano a tutte le garanzie previste dal contratto.

Art. 1. Dichiarazioni inesatte e reticenti relative alle circostanze di rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2. Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato sono esonerati dalla comunicazione preventiva di coperture assicurative stipulate con altre compagnie per gli stessi rischi. **Devono tuttavia dare comunicazione scritta della loro esistenza al momento della denuncia di sinistro ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.**

Art. 3. Variazioni di rischio

- 1. Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni del rischio rispetto a quanto dichiarato al momento della stipulazione del contratto, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne immediata comunicazione scritta a Credemassicurazioni.**
- 2. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'impresa possono comportare il recesso dell'Assicuratore o la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi e per gli effetti dell'art.1898 del Codice Civile.**
- 3. Nel caso di diminuzione del rischio Credemassicurazioni è tenuta a ridurre il premio dalla scadenza del premio o della rata successiva alla comunicazione del Contraente, salvo il diritto di recesso dell'Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1897 del Codice Civile.**

Art. 4. Pagamento del premio

Il Contraente è tenuto al pagamento del premio convenuto con riferimento alla/e garanzia/e prescelta/e.

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze prefissate.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente tramite bonifico bancario.

Art. 5. Decorrenza della garanzia

La garanzia decorre dalle ore 00 del giorno di pagamento del premio. Tale giorno viene indicato nella scheda di polizza consegnata al cliente.

In caso di mancato pagamento del premio al momento della conclusione del contratto la garanzia decorre dalle ore 00 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite.

Per le rate di premio successive alla prima è concesso il termine di tolleranza di 15 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto alle ore 00 del giorno successivo a quello di pagamento del premio, se esso avviene entro sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata di premio sono scaduti, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

Art. 6. Adeguamento del premio alla scadenza del contratto

Qualora Credemassicurazioni intenda rinnovare il contratto a condizioni di premio diverse da quelle in corso, fatte salve le modifiche del premio per effetto dell'indicizzazione e ferme restando le condizioni di polizza, essa è tenuta a comunicare le nuove condizioni di premio al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto la non accettazione delle nuove condizioni di premio a Credemassicurazioni entro 15 giorni prima della scadenza del contratto. In tal caso il contratto cesserà di avere effetto alla sua naturale scadenza.

Art. 7. Rinnovo tacito del contratto

In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Art. 8. Adeguamento automatico del premio e delle somme assicurate

Le somme assicurate, i limiti di indennizzo, le franchigie (quando non espressi in percentuale o in frazione) ed il relativo premio, con la sola eccezione della garanzia di Tutela Legale, **sono assoggettate ad adeguamento automatico in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità seguenti:**

- 1. si adotta l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita);**
- 2. i contratti emessi anteriormente al 1° ottobre di ogni anno avranno come base di riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;**
- 3. i contratti emessi a partire dal 1° ottobre avranno come base di riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno in corso.**
- 4. alla scadenza annuale, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento (indice base), le somme assicurate per le singole garanzie, i limiti di risarcimento ed il premio verranno variati in proporzione al rapporto tra indice di scadenza ed indice base;**
- 5. le variazioni decorreranno dalla scadenza annuale, dietro rilascio al Contraente di un'apposita quietanza (o documento) aggiornata in base al nuovo indice di riferimento (indice di scadenza).**

Nel caso in cui, in conseguenza della variazione degli indici, la somma assicurata ed il premio venissero a superare il 30% degli importi fissati nell'anno precedente, sarà facoltà delle parti recedere dal contratto. In tal caso, il Contraente e Credemassicurazioni dovranno comunicare, a mezzo lettera raccomandata a.r., la volontà di esercitare **il diritto di recesso che avrà efficacia decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.** Qualora il recesso venga esercitato da Credemassicurazioni questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio netta relativa al periodo di rischio non corso.

Alla polizza è assegnato, come riferimento iniziale, l'indice indicato in polizza.

Art. 9. Franchigia

Ogni indennizzo verrà effettuato previa detrazione della franchigia convenuta ed indicata nella scheda di polizza, che resta a carico dell'Assicurato.

Art. 10. Operatività dell'assicurazione

L'assicurazione è operante a condizione che:

- i locali assicurati o contenenti le cose assicurate siano adibiti ad abitazione;**
- i locali assicurati siano in buone condizioni di manutenzione;**
- il fabbricato di cui i locali stessi fanno parte sia adibito, per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani (compresi quelli sotterranei) ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;**
- il fabbricato, di cui fanno parte i locali assicurati e le pertinenze, sia costruito, per quanto riguarda le strutture portanti verticali, il tetto e il manto esterno, in materiali incombustibili; è tollerata la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nella struttura portante del tetto sino ad un quarto delle singole superfici.**

Non sono assicurabili:

- 1. le abitazioni principali composte da oltre 12 locali principali;**
- 2. le abitazioni composte da più di sei locali principali se non occupate dal proprietario;**
- 3. edifici disabitati permanentemente o in rovina;**
- 4. edifici classificati storici o comunque soggetti al vincolo della Soprintendenza alle Belle Arti, o contenenti affreschi, dipinti o sculture aventi valore artistico;**
- 5. edifici ad uso agricolo, industriale, commerciale, professionale anche se tale uso è solo parziale.**

Art. 11. Esclusioni

Sono sempre esclusi i danni causati:

1. **a mobili ed oggetti di uso professionale, a denaro contante, a titoli di credito, a carte di credito, a monete e lingotti in metallo prezioso;**
2. **a dipendenze con superficie maggiore a trecento metri quadrati;**
3. **a piscine;**
4. **ad affreschi, stucchi e statue che abbiano valore artistico;**
5. **con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
6. **da atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;**
7. **da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio organizzato;**
8. **da inondazione, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti; da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate;**
9. **da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle subatomiche o dalla detenzione di sostanze radioattive;**
10. **da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.**

Art. 12. Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge sono a carico del Contraente.

Art. 13. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e i regolamenti vigenti.

Sezione II - LE GARANZIE LEGATE AI BENI**a) Garanzia Incendio****Art. 14. Oggetto dell'assicurazione**

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da:

1. incendio, scoppio o esplosione **non provocati da ordigni esplosivi, implosione anche causati, a parziale deroga dell'[art. 11](#), da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
2. fulmine;
3. caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate esclusi gli ordigni esplosivi, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
4. da sviluppo di gas, vapori, fumi, mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi previsti nei precedenti punti 1,2,3 che abbiano colpito i beni stessi;
5. urto di veicoli stradali o di natanti **non appartenenti e non in uso all'Assicurato o Contraente, o al nucleo familiare del medesimo;**
6. onda sonora, determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
7. fumo fuoriuscito a seguito di guasto, non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore, facenti parti dei beni medesimi, e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture e appropriati camini;
8. i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

Inoltre, sono indennizzate le spese di demolizione e sgombero, di rimozione e rimpiazzo, di soggiorno in albergo e le eventuali perdite di pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato.

Art. 15. Esclusioni

Nell'assicurazione non sono compresi, oltre a quanto previsto nell'[art.11](#) delle norme generali, i danni:

- 1. dovuti a bruciature senza sviluppo di fiamma;**
- 2. ad apparecchi e impianti in cui si sia verificato lo scoppio per usura o difetto di fabbricazione;**
- 3. subiti dalle merci in refrigerazione per mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
- 4. da smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.**

Art. 16. Somme assicurate e limiti

Somme assicurate e limiti per la garanzia Incendio	
Danni ai beni assicurati	Spese e perdite assicurate
Fabbricato: valore massimo indennizzabile (indicizzato) indicato nella scheda di polizza	Spese di demolizione e sgombero e spese di rimozione e rimpiazzo: sino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile
Contenuto: valore (indicizzato) indicato nella scheda di polizza	Perdita di pigioni e mancato godimento: sino alla concorrenza del 5% del danno indennizzabile
Oggetti di valore e preziosi complessivamente 20% della somma assicurata alla voce contenuto con il massimo del 10% per gli oggetti preziosi	Spese di soggiorno in albergo: sino alla concorrenza del 5% del danno indennizzabile
Franchigia: valore (indicizzato) indicato nella scheda di polizza	

b) Garanzia Eventi Naturali**Art. 17. Oggetto dell'assicurazione**

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, da eventi naturali quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni che si verificassero all'interno del fabbricato e sul contenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate alla copertura, alle pareti esterne o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici anzidetti.

Inoltre, sono indennizzate le spese di demolizione e sgombero, di rimozione e rimpiazzo, di soggiorno in albergo e le eventuali perdite di pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato.

Art. 18. Esclusioni

Non sono indennizzabili, oltre quanto previsto dall'[art. 11](#) se non derogato, e ancorché verificatisi a seguito degli eventi naturali di cui alla presente garanzia, i danni:

a) causati da:

- 1. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;**
- 2. mareggiate e penetrazione di acqua marina, cedimento o franamento del terreno;**
- 3. formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
- 4. valanghe e slavine;**
- 5. da smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**

b) subiti da:

- 1. insegne, antenne, cavi aerei e consimili installazioni esterne;**
- 2. tettoie, tende esterne e lucernari in genere;**
- 3. enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi, recinti, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;**
- 4. lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine;**
- 5. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere.**

c) *Nel caso il Contraente sia locatario sono esclusi i danni al fabbricato.*

Art. 19. Somme assicurate e limiti

Somme assicurate e limiti per la garanzia Eventi Naturali	
Danni ai beni assicurati	Spese e perdite assicurate
Fabbricato: valore massimo indennizzabile (indicizzato) indicato nella scheda di polizza	Spese di demolizione e sgombero e spese di rimozione e rimpiazzo: sino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile
Contenuto: valore (indicizzato) indicato nella scheda di polizza	Perdita di pigioni e mancato godimento: sino alla concorrenza del 5% del danno indennizzabile
Oggetti di valore e preziosi : complessivamente 20% della somma assicurata alla voce contenuto con il massimo del 10% per gli oggetti preziosi	Spese di soggiorno in albergo: sino alla concorrenza del 5% del danno indennizzabile
Franchigia: valore (indicizzato) indicato nella scheda di polizza	

c) Garanzia Atti Vandalici ed Eventi socio-politici

Art. 20. Oggetto dell'assicurazione

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, da atti dolosi compresi quelli vandalici ed eventi sociopolitici verificatisi, a parziale deroga dell'[art. 11](#), in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa.

Inoltre, sono indennizzate le spese di demolizione e sgombero, di rimozione e rimpiazzo, di soggiorno in albergo e le eventuali perdite di pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato.

Art. 21. Esclusioni

Non sono indennizzabili, oltre quanto previsto dall'[art. 11](#) se non derogato, i danni:

1. *commessi con dolo del coniuge del Contraente o dell'Assicurato, dei genitori, dei figli ed ogni altro parente od affine, se con lui convivente;*
2. *da imbrattamento dei muri esterni del fabbricato e delle relative pertinenze;*
3. *da allagamento o frana;*
4. *da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;*
5. *diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione, cadute di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi;*
6. *verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;*
7. *da smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.*

Art. 22. Limiti all'indennizzo

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali ai beni assicurati alle condizioni e nei limiti previsti per ciascuna garanzia descritta nel presente contratto.

d) Garanzia Danni da Acqua condotta

Art. 23. Oggetto dell'assicurazione

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati in conseguenza:

- a) di fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni a seguito di rottura accidentale degli impianti installati all'interno del fabbricato e relativi raccordi;
- b) di occlusione di condutture, di impianti idrici, igienici e tecnici al servizio del fabbricato.

Rimborsa inoltre le spese di ricerca e riparazione sostenute a seguito di danno da acqua condotta indennizzabile a termine di polizza, per riparare e sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua nonché le spese necessariamente sostenute, a seguito di riparazione, per demolire o ripristinare le parti del fabbricato, oltre alle spese di demolizione e

sgombero, di rimozione e rimpiazzo, di soggiorno in albergo e le eventuali perdite di pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato.

Art. 24. **Esclusioni**

Non sono indennizzabili, oltre quanto previsto dall'[art. 11](#) se non derogato, i danni provocati da:

1. **umidità e stillicidio;**
2. **rigurgito e traboccamento delle rete fognaria;**
3. **usura, corrosione, mancata manutenzione o difetti di materiali;**
4. **colaggi o rottura degli impianti automatici antincendio;**
5. **raccolta e deflusso dell'acqua piovana;**
6. **rottura delle tubature conseguente a gelo.**

Nel caso il Contraente sia locatario sono esclusi i danni al fabbricato.

Art. 25. **Somme assicurate e limiti**

Somme assicurate e limiti per la garanzia Danni da Acqua Condotta	
Danni ai beni assicurati	Spese e perdite assicurate
Fabbricato: valore massimo indennizzabile (indicizzato) indicato nella scheda di polizza	Spese di demolizione e sgombero e spese di rimozione e rimpiazzo: sino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile
Contenuto: valore (indicizzato) indicato nella scheda di polizza	Perdita di pigioni e mancato godimento: sino alla concorrenza del 5% del danno indennizzabile
Oggetti di valore e preziosi : complessivamente 20% della somma assicurata alla voce contenuto con il massimo del 10% per gli oggetti preziosi	Spese di soggiorno in albergo: sino alla concorrenza del 5% del danno indennizzabile
	Spese di ricerca perdite d'acqua: sino alla concorrenza dello 0,30% del valore massimo di ricostruzione del fabbricato indicato nella scheda di polizza
Per danni provocati da occlusione di condutture viene indennizzato sino al limite di 1% del valore massimo (indicizzato) indennizzabile per danni al fabbricato indicato nella scheda di polizza	
Franchigia: valore (indicizzato) indicato nella scheda di polizza	

e) Garanzia Cristalli

Art. 26. **Oggetto dell'assicurazione**

Credemassicurazioni indennizza:

1. le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dovuta a rottura dei cristalli dell'edificio assicurato con altri nuovi uguali o equivalenti per caratteristiche, comprensive delle spese di trasporto ed installazione;
 2. le spese per sostituire parti integranti del vetro quali maniglie, serrature.
- È equiparata al vetro la materia plastica rigida che faccia le funzioni del vetro.

Art. 27. **Esclusioni**

Non sono indennizzabili, oltre quanto previsto dall'[art. 11](#) se non derogato:

1. **le rotture conseguenti ad eventi compresi in altre garanzie, così come quelli dovuti a vizio di fabbricazione o d'installazione, a mancanza di manutenzione;**
2. **i danni derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco;**
3. **le rigature e le scheggiature;**
4. **i danni alle lastre aventi valore artistico.**

Art. 28. **Limiti all'indennizzo**

Credemassicurazioni indennizza fino al limite massimo dello 0,30% del valore massimo indennizzabile per danni al fabbricato indicato nella scheda di polizza per sinistro.

f) Garanzia Fenomeni elettrici**Art. 29. Oggetto dell'assicurazione**

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da:

1. fenomeni elettrici, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti, facenti parte dei beni assicurati;
2. caduta di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni.

Art. 30. Esclusioni

Non sono indennizzabili, oltre quanto previsto dall'art. 11 se non derogato, i danni:

1. **alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;**
2. **causati da difetti di materiali o di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione;**
3. **ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del fabbricato;**
4. **agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici;**
5. **a computer;**
6. **ad apparecchi con più di 7anni.**

Art. 31. Limiti all'indennizzo

Credemassicurazioni indennizza fino al limite massimo dello 0,60% del valore massimo indennizzabile per danni al fabbricato indicato nella scheda di polizza per sinistro.

g) Rischio locativo**Art. 32. Oggetto dell'assicurazione**

Credemassicurazioni tiene indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile a norma degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, dei danni materiali e diretti ai locali assicurati di proprietà di terzi nella sua qualità di locatario, causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio e fumo, indennizzabili a termini di polizza anche se causati con colpa anche grave dell'Assicurato stesso.

Art. 33. Somme assicurate e limiti

Somme assicurate e limiti per la garanzia Rischio Locativo	
Danni ai beni assicurati	Spese e perdite assicurate
Fabbricato: valore massimo indennizzabile (indicizzato) indicato nella scheda di polizza	Spese di demolizione e sgombero e spese di rimozione e rimpiazzo: sino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile
	Perdita di pigioni e mancato godimento: sino alla concorrenza del 5% del danno indennizzabile
	Spese di soggiorno in albergo: sino alla concorrenza del 5% del danno indennizzabile
Franchigia: valore (indicizzato) indicato nella scheda di polizza	

Sezione III – GARANZIA FURTO E RAPINA**Art. 34. Oggetto dell'assicurazione**

Credemassicurazioni si obbliga ad indennizzare, a parziale deroga dell'[art.11](#), i danni diretti e materiali subiti dall'Assicurato:

a) da furto, **a condizione che l'autore del reato si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:**

1. **violandone i mezzi di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;**
2. **con l'introduzione per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;**
3. **con presenza di persone all'interno dei locali stessi e non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre o porte-finestre;**

b) da rapina, avvenuta nei locali indicati in polizza, anche quando:

1. le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
2. la violenza o minaccia sia diretta a persone diverse da quelle che detengono i beni assicurati;

La garanzia opera inoltre per:

1. danneggiamenti al fabbricato o al contenuto avvenuti in occasione di furto o rapina come sopra descritti, anche solo tentati;
2. gli atti vandalici ai beni assicurati commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati;
3. spese documentate per la duplicazione di documenti personali.

Art. 35. Esclusioni

Non sono indennizzati, oltre quanto previsto dall'[art. 11](#) i danni:

- a) **verificatisi in occasione di incendio, esplosione o scoppio;**
- b) **commessi o agevolati con dolo o colpa grave:**
 1. **dell'Assicurato o Contraente, dai rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata o delle persone che abitano con i medesimi od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;**
 2. **delle persone incaricate della sorveglianza dei beni stessi e dei locali che le contengono;**
 3. **dei dipendenti dell'Assicurato e delle persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere;**
 4. **da persone legate a quelle indicate al punto 1 da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti**
- c) **da furto conseguente ad un evento coperto da altra garanzia;**
- d) **a beni che si trovino all'esterno o nelle parti comuni del fabbricato assicurato;**
- e) **a beni che si trovino nelle dipendenze, nelle verande e nelle abitazioni secondarie;**
- f) **a valori inerenti le attività professionali esercitate conto proprio o di terzi da parte dell'Assicurato o Contraente e loro familiari;**
- g) **quando non siano presenti o non operanti i mezzi di chiusura richiesti ed il cui livello è indicato nella scheda di polizza.**

Art. 36. Temporanea assenza - Sospensione della garanzia

In caso di mancata occupazione dell'edificio assicurato per un periodo consecutivo di 45 giorni, la garanzia resta sospesa dalle ore 00 del 46°giorno fino al giorno in cui l'Assicurato od un suo incaricato non ricominci ad occupare l'edificio assicurato per almeno 8 ore al giorno.

La sospensione della garanzia per gli oggetti preziosi e di valore inizia a decorrere dal 16° giorno di mancata occupazione.

Art. 37. Somme assicurate e limiti

Somme assicurate e limiti della garanzia Furto e Rapina
Contenuto: valore (indicizzato) indicato nella scheda di polizza.
Oggetti preziosi e di valore: <i>20% della somma assicurata alla voce contenuto con il massimo del 10% per gli oggetti preziosi</i>
Guasti provocati dai ladri: <i>0,30% del valore massimo indennizzabile (indicizzato) per danni al fabbricato indicato nella scheda di polizza</i>
Franchigia: valore (indicizzato) indicato nella scheda di polizza.

Inoltre, *a parziale deroga dell'art. 35 lett. g), Credemassicurazioni corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, qualora:*

- 1. vi sia presenza di persone nei locali assicurati e i mezzi di protezione esistenti non siano operanti al momento del furto;*
- 2. l'introduzione nei locali avvenga forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette nei modi richiesti dal livello di protezione indicato in polizza.*

Infine, nel caso di furto perpetrato attraverso impalcature installate successivamente alla data di decorrenza della polizza, verrà applicato uno scoperto del 20%.

Sezione IV - RESPONSABILITA' CIVILE**a) Responsabilità civile della vita privata****Art. 38. Oggetto dell'assicurazione**

Credemassicurazioni, *sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza*, tiene indenne l'Assicurato contraente e/o i familiari con lui conviventi, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata; sono altresì compresi i rischi derivanti:

1. dalla conduzione del fabbricato assicurato compresi, i cortili, i giardini e gli orti, gli alberi, i parchi compresi i viali e le strade;
2. da fatto doloso di persone per le quali debba rispondere, compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby sitter, per fatti inerenti le loro mansioni;
3. da uso di apparecchi domestici in genere;
4. dalla proprietà o uso di barche a vela di lunghezza non superiore a m. 7,50 e senza motore ausiliario, *limitatamente al mar Mediterraneo*, tavole a vela, veicoli a braccia, velocipedi, giocattoli anche a motore comunque azionato;
5. dalla proprietà di animali domestici e da cortile;
6. dall'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione dei locali di abitazione dell'Assicurato;
7. per danni fisici involontariamente cagionati ai prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici comprese le baby sitter.

Art. 39. Esclusioni

Credemassicurazioni non garantisce i danni:

- 1. derivanti dalla proprietà di immobili;*
- 2. a cose di terzi derivanti da:*
 - *incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato;*
 - *da spargimento di acqua.*

Art. 40. Massimali e limiti

Massimali della garanzia Responsabilità Civile della vita privata
Danni alle cose: massimale (indicizzato) indicato nella scheda di polizza alla voce Responsabilità Civile
Danni alle persone: massimale (indicizzato) indicato nella scheda di polizza alla voce Responsabilità Civile <i>con il limite del 50% per danni verso i collaboratori</i>

Interruzione di attività: 10% del valore (indicizzato) indicato nella scheda di polizza alla voce Responsabilità Civile

Franchigia: valore (indicizzato) indicato nella scheda di polizza

b) Responsabilità civile del proprietario

Art. 41. Oggetto dell'assicurazione

Credemassicurazioni, sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di:

- incendio, esplosione, scoppio, azione dell'acqua o di un fatto accidentale derivante dalla proprietà del fabbricato assicurato compresi, i cortili, i giardini e gli orti, gli alberi, i parchi compresi i viali e le strade;
- committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti l'abitazione oggetto dell'assicurazione, esclusi i danni alle persone che partecipano ai lavori.

Qualora il Contraente sia proprietario del fabbricato e lo dia in locazione o comodato, le garanzie di questo articolo valgono anche per la responsabilità civile del Contraente nei confronti del locatario.

La garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante dalle parti comuni del fabbricato assicurato, limitatamente alla quota di proprietà dell'Assicurato.

In caso di comproprietà del bene assicurato la copertura è operante anche per la responsabilità civile degli altri comproprietari, che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti.

Art. 42. Esclusioni

Credemassicurazioni non garantisce i danni a cose di terzi derivanti da:

- **incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato;**
- **da spargimento di acqua.**

Art. 43. Massimali e limiti

Massimali della garanzia Responsabilità Civile del Proprietario
Danni alle cose: massimale (indicizzato) indicato nella scheda di polizza alla voce Responsabilità Civile
Danni alle persone: massimale (indicizzato) indicato nella scheda di polizza alla voce Responsabilità Civile
Interruzione di attività: 10% del valore (indicizzato) indicato nella scheda di polizza alla voce Responsabilità Civile
Franchigia: valore (indicizzato) indicato nella scheda di polizza

h) Ricorso terzi

Art. 44. Oggetto dell'assicurazione

Credemassicurazioni si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati ai beni di terzi in conseguenza di sinistro indennizzabile causato da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'Assicurato o da lui detenuti, da spargimento di acqua così come descritto nella specifica garanzia.

L'Assicurato deve immediatamente informare Credemassicurazioni delle azioni civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Credemassicurazioni avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Credemassicurazioni. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 45. Esclusioni

Non sono indennizzabili, oltre quanto previsto dall'[art. 11](#) se non derogato, i danni a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

Non sono considerati terzi:

- **il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro parente o affine convivente;**
- **le persone che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.**

Art. 46. Massimali e limiti

Massimali della garanzia Ricorso Terzi
Danni alle cose: 25% del massimale (indicizzato) indicato nella scheda di polizza alla voce Responsabilità Civile
Danni provocati da spargimento di acqua condotta: 10% massimale (indicizzato) indicato nella scheda di polizza alla voce Responsabilità Civile
Interruzione di attività: 10% del valore (indicizzato) indicato nella scheda di polizza alla voce Responsabilità Civile
Franchigia: valore (indicizzato) indicato nella scheda di polizza

Norme Comuni alle garanzie previste dalla sezione IV**Art. 47. Esclusioni**

Oltre alle esclusioni comuni di cui all'[art.11](#), Credemassicurazioni non garantisce i danni derivanti:

1. **da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;**
2. **da difetto di manutenzione o da intenzionale mancanza di riparazioni indispensabili alla sicurezza;**
3. **dall'attività professionale o da attività comunque retribuita svolta dagli Assicurati;**
4. **da inadempimenti di natura contrattuale dell'Assicurato;**
5. **da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione, o demolizioni**
6. **derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture;**
7. **a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo fatta eccezione per gli impianti (quali acqua, luce, gas, ecc) posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende di erogazione;**
8. **a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;**
9. **da uso e possesso di armi;**
10. **dalla proprietà, uso o detenzione di animali non domestici o comunque soggetti ad assicurazione obbligatoria;**
11. **da furto;**
12. **dalla partecipazione dell'Assicurato come organizzatore o concorrente, a gare e competizioni sportive ed alle relative prove;**
13. **dall'esercizio degli sport aerei o praticati a titolo professionale o semiprofessionale**
14. **dall'esercizio della caccia;**
15. **da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;**
16. **da contagio di malattie infettive;**
17. **a parziale deroga dell'[art. 38](#) num. 6), da lavori eseguiti dall'Assicurato o per suo conto che compromettano la solidità di un fabbricato, o ne rendano inefficienti gli elementi costitutivi.**

Art. 48. Estensione Territoriale

Credemassicurazioni presta le garanzie di cui alla Sezione IV limitatamente ai danni che si verificano nel territorio italiano, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, nonché per tutti quelli verificatisi nel territorio di tutti i paesi dell'Unione Europea, qualora dipendano da responsabilità civile extracontrattuale dell'Assicurato, in relazione a fatti verificatisi nell'ambito della vita privata. Tali garanzie si estendono al resto del mondo per

soggiorni o viaggi di durata non superiore a 100 giorni consecutivi e per tutta la durata degli studi dei figli che rivestano la qualità di Assicurato.

Art. 49. Gestione delle vertenze di danno e spese legali

Credemassicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato deve trasmettere a Credemassicurazioni l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico-giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge Credemassicurazioni si riserva la facoltà di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti e i documenti.

Sono a carico di Credemassicurazioni le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato ***entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Credemassicurazioni e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Credemassicurazioni non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.***

Sezione V - TUTELA LEGALE

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da Credemassicurazioni ad ARAG Assicurazioni S.p.A con sede in Viale delle Nazioni n. 9, 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. Telefono centralino: 045.8290411, fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557, fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Art. 50. Oggetto dell'assicurazione

1. Credemassicurazioni, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Credemassicurazioni ai sensi dell'[art. 59](#) comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Credemassicurazioni ai sensi dell'[art. 59](#) comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia.

3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'[art. 57](#) comma 3.

Art. 51. Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. ***L'Assicurato è tenuto a :***

- ***regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;***
- ***ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.***

2. ***Credemassicurazioni non si assume il pagamento di:***

- ***multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;***
- ***spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).***

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 52. Prestazioni garantite

Le garanzie vengono prestate :

1. nell'ambito della vita privata per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose con esclusione:
 - di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;
 - della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;
 - della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi;
2. alle persone assicurate nella veste di conduttore o proprietario dell'immobile o parte di esso indicato in polizza per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.

Art. 53. Soggetti assicurati

Le garanzie previste all'[art. 50](#) vengono prestate al Contraente assicurato ed ai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.

Art. 54. Massimale

A parziale deroga dell'[art. 8](#) le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate fino al massimale di Euro 2.500,00 per caso assicurativo, senza limite per anno assicurativo, o fino al diverso massimale indicato nella scheda di polizza e convenuto tra le parti.

Art. 55. Esclusioni

Oltre alle esclusioni previste dall'[art.11](#) le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;***
- b) in materia fiscale ed amministrativa;***
- c) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;***
- d) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;***
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;***
- f) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;***
- g) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;***
- h) per le controversie relative alla compravendita ed alla permuta di immobili nonché per quelle derivanti da opere di nuova costruzione e/o di ristrutturazione comportanti la trasformazione sostanziale dell'immobile.***

Art. 56. Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Credemassicurazioni o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'[art. 57](#) entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. **La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.**

5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 57. Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. **L'Assicurato deve immediatamente denunciare a Credemassicurazioni o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.**

2. **In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale di Credemassicurazioni o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 5 (cinque) giorni dalla data della notifica stessa.**

3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a Credemassicurazioni contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, Credemassicurazioni lo invita a scegliere il proprio legale e, **nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**

5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Credemassicurazioni.

Art. 58. Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente Credemassicurazioni o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. 59. Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'[art.57](#).

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

4. **L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Credemassicurazioni o ARAG.**

5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con Credemassicurazioni o ARAG.

6. **Credemassicurazioni e ARAG non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.**

7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e Credemassicurazioni o ARAG, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà

dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. Credemassicurazioni ed ARAG avvertono l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 60. Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 61. Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Sezione VI – NORME, PROCEDURE E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE IN CASO DI SINISTRO

Art. 62. Denuncia di sinistro

In caso di sinistro che colpisca una delle garanzie prestate, l'Assicurato o il Contraente devono farne denuncia a Credemassicurazioni entro cinque giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia di sinistro deve essere effettuata mediante comunicazione scritta e firmata contenente una dettagliata descrizione dei fatti, la data dell'evento, l'indicazione presunta del danno, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni ed ogni altro dato rilevante

Art. 63. Obblighi (dell'Assicurato) in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno ed in caso di furto o rapina adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni rubati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;*
- 2. farne denuncia a Credemassicurazioni secondo le modalità indicate all'[art. 62](#) specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno e fornendo entro ulteriori 5 giorni una distinta dei beni danneggiati o rubati, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;*
- 3. per i sinistri incendio, esplosione, scoppio presumibilmente dolosi, furto, rapina, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno.*

L'inadempimento di uno di detti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- 1. conservare sino ad avvenuta liquidazione del danno tanto i beni non rubati o rimasti illesi quanto le tracce e gli indizi materiali del reato le tracce del sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto all'indennizzo. Credemassicurazioni si riserva la facoltà di richiedere i residui delle parti sostituite; non ottemperando alle richieste di Credemassicurazioni, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;*
- 2. predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla quantità, qualità e valore dei beni distrutti, rubati o danneggiati, nonché, a richiesta uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi*

documento che possa essere richiesto da Credemassicurazioni o dai Periti al fine delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di detti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 64. Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti e/o rubati beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati e /o non rubati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo od altera gli indizi materiali del reato in caso di furto, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 65. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente da Credemassicurazioni o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata oppure, su accordo delle parti, fra due periti nominati uno da Credemassicurazioni ed uno dal Contraente con apposito atto unico. Se i due periti sono in disaccordo, anche parzialmente, su quanto forma oggetto della perizia, ne eleggono un terzo, da scegliersi – anche su richiesta di uno solo di essi- fuori dalla Provincia nel cui territorio il sinistro si è verificato. Il terzo perito può essere nominato anche prima del disaccordo e, quando questo si verifica, il suo intervento può essere richiesto soltanto limitatamente ai punti controversi e le decisioni sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una solo delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.**

Art. 66. Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze di aggravamento del rischio non comunicate dal Contraente/Assicurato; inoltre verificare che il Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all'[art. 62](#);
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione dell'articolo successivo;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'[art. 65](#), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) di cui sopra, sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità del danno. **La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla**; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 67. Determinazione del danno

Nell'ambito dei limiti stabiliti per le singole garanzie la determinazione del danno avverrà con le seguenti modalità:

Per il fabbricato:

- a) si stima il valore a nuovo dell'abitazione;
- b) si stima il valore allo stato d'uso dell'abitazione.

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; **se tale ammontare non differisce da quello di cui al punto a) più del 25%, l'indennizzo viene effettuato secondo il valore di ricostruzione al momento del sinistro, senza la deduzione della vetustà. In caso la differenza sia superiore al 25% viene dedotta solo la parte eccedente tale percentuale ossia l'ammontare del danno è dato dal valore allo stato d'uso dell'abitazione aumentato del 25% del valore a nuovo.**

In ogni caso Credemassicurazioni non indennizzerà una somma superiore al valore massimo indennizzabile per danni al fabbricato indicato nella scheda di polizza.

Per il contenuto:

L'indennizzo avverrà a Primo Rischio Assoluto e a valore d'uso. Si stima pertanto il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per valore economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. L'ammontare dei danni si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati nonché gli oneri fiscali se dovuti all'Erario.

Per i danni derivanti dalla perdita di pigione e per le spese di soggiorno in albergo:

l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dell'abitazione divenuta totalmente inagibile, con il massimo di un anno.

Per i danni derivanti da mancato godimento dell'abitazione:

l'ammontare del danno si stabilisce stimando il costo del canone locativo per un'abitazione avente le medesime caratteristiche di quella assicurata, per il tempo strettamente necessario per il ripristino dell'abitazione divenuta totalmente inagibile, con il massimo di un anno.

Art. 68. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e Credemassicurazioni. ***Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del titolare dell'interesse Assicurato.***

Art. 69. Recupero dei beni rubati

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Credemassicurazioni appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di Credemassicurazioni, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi a Credemassicurazioni l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per i beni medesimi. Se invece Credemassicurazioni ha indennizzato il bene solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da Credemassicurazioni per gli stessi, o di farli vendere, ripartendo il ricavato della vendita in misura proporzionale.

Per le cose rubate e/o rapinate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, Credemassicurazioni è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Art. 70. Pagamento dell'indennizzo

In caso di sinistro, Credemassicurazioni, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini

di contratto, **sotto deduzione della relativa franchigia** entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.

In caso di sinistro di responsabilità civile Credemassicurazioni liquiderà al danneggiato quanto a lui dovuto dall'Assicurato **al netto della franchigia**.

Il pagamento avverrà nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di liquidazione.

CREDEM ASSICURAZIONI

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1).

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituiti nella c.d. "catena assicurativa" (7).

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso nella specifica sezione prevista nella proposta di assicurazione o nel contratto, oppure nell'apposito modulo, per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (8): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle caselle riportate nel modulo di proposta di assicurazione.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia consentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - a i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Credemassicurazioni S.p.A., Gestione Clienti, Via Mirabello n. 2, 42100 Reggio Emilia, tel. 0522 586060, fax 0522 442041, e-mail assicurazioni@credemassicurazioni.it (12).

(edizione 07/2006)

Credemassicurazioni SpA
Il Direttore Generale

NOTE

1) Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino).

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela Legale (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (scelte sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (v. tuttavia anche nota 10);
- società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consorzi propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):

- assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;

- assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;

- ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma);

- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infurtuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOP - Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Provincie, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).

11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

12) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet www.credemassicurazioni.it